Studio Legale Iavicoli

/. MARIO IAVICOLI
IOCINANTE IN CASSAZIONE
. 010.8311228

V. SILVANA BIANCHI
l. 010.8310045

V. FABIO DI SALVO
l. 010.8311028

VV. MASSIMILIANO GERMINNI
el. 010.8310045

VV. ILARIA TULINO
el. 010.8311228

AVV. EMILY CONTORTO
Tel. 010.8311028

DOTT.SSA PATR. GIULIA LIBERTI
Tel. 010.8311028

AVV. CARLO IAVICOLI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Tel. 010.8310095 - 010.3872792

AVV. GIOVANNI CANEPA
Tel. 010.8372792

AVV. RICCARDO BRUZZONE
Tel. 010.8372792

AVV. GABRIELLA PARETI
Tel. 010.8372792

DOTT. PATR. GIORGIO GAGGERO
Tel. 010.8372792

ECC.MA CORTE D'APPELLO
GENOVA

DICHIARAZIONE D'IMPUGNAZIONE E CONTESTUALI MOTIVI A SOSTEGNO NELL'INTERESSE DI AMENTA ALDO AVVERSO SENTENZA 14.07.2008, DEP. 27.11.2008, N. D 3119/08, PRONUNCIATA DAL TRIBUNALE DI GENOVA – SEZIONE III – CON LA QUALE LO STESSO VENIVA CONDANNATO ALLA PENA DI MESI DIECI DI RECLUSIONE, PER IL REATO DI CUI ALL'ART. 110, 582 C.P.: N.R.G. N.R. PM 21312/01 – N.R.G. TRIB. 3306/05 – BENEFICI DI LEGGE

MOTIVO PRIMO

Assoluzione dal residuale reato ascrittogli al capo 108)

Con il primo motivo di gravame si chiede l'assoluzione dell'imputato Amenta Aldo con la più ampia formula e, solo in via subordinata, ai sensi dell'art. 530 c. II c.p.p. per non aver commesso il fatto.
Il reato, per il quale è intervenuta pronuncia di colpevolezza è quello di cui al capo 108), contestato all'appellante a titolo di concorso morale nell'azione lesiva asseritamente posta in essere dell'agente della Polizia Penitenziaria Incoronato Alfredo nei confronti di Lorente Garcia Luis, presente nel sito penitenziario provvisorio di Genova Bolzaneto il 20.07.2001, in quanto tratto in arresto dalla Polizia di Stato.
In relazione a tale vicenda l'impugnata sentenza non pare abbia fornito una corretta ricostruzione storica di quanto il Lorente afferma essere avvenuto nel sito di Bolzaneto.
Dalla lettura della deposizione della persona offesa emerge la presenza di almeno due persone che indossavano il camice bianco, uno in piedi, che aveva uno stetoscopio e che si avvicinò al Lorente Garcia "e fece un gesto come di auscultarmi.....fece un gesto come per farmi sollevare le braccia e nel momento in cui avvicinava il suo stetoscopio i poliziotti che mi avevano circondato si erano avvicinati anch'essi e mi diedero un pugno nel petto.....".

e-mail: iavlaw@mclink.it

Il Lorente descrive il sanitario come "una persona sui cinquant'anni, abbastanza grasso, con il naso rosso, pochi capelli, piuttosto grigio, quello che stava seduto sembrava più piccolo...".
Una prima osservazione attiene alla descrizione del sanitario, quello in piedi che non coincide assolutamente con la persona del Dr. Amenta, soggetto magro, assolutamente non stempiato né con pochi capelli. Sul punto è sufficiente prendere atto di quanto affermato osservando la foto dell'appellante.
Il comportamento del sanitario, chiunque fosse, peraltro risulterebbe dalle stesse dichiarazioni del Lorente Garcia, tutt'altro che allineato alla condotta eventualmente posta in essere dal personale della Polizia se non ripetuto dalla persona offesa, lo avrebbe invitato a denunciare l'aggressione.
Sempre il Lorente, nulla riferisce nei confronti del secondo sanitario, indossante il camice bianco, rimasto seduto al tavolo.
La descrizione fornita dal Lorente non è poi per nulla coincidente con quanto riferito dall'infermiere Pratissoli Ivano.
Secondo il racconto di quest'ultimo il Dr. Amenta sarebbe rimasto seduto al tavolo allorquando il Lorente sarebbe stato colpito una prima volta allo stomaco, ricorda che il ragazzo era ancora ammanettato " con laccetti dietro la schiena".
Il Pratissoli, in buona sostanza, descrive una scena diversa, percosse a parte, da quella riferita dal Lorente non consentendo, francamente una corretta e precisa ricostruzione dell'episodio.
E' differente la posizione del Sanitario (in piedi o seduto al tavolo?) non coincide con la persona fisica del Dr. Amenta, è incompatibile la richiesta di alzare le braccia allorché le stesse fossero trattenute ai polsi dai laccetti, circostanza non riferita dal Lorente.
Il Lorente riferisce, poi, che il sanitario che lo avrebbe avvicinato per visitarlo lo avrebbe invitato a denunciare l'aggressione, circostanza che mal si concilia con una volontà concorsuale.
Come francamente possa in sentenza asserirsi che le dichiarazioni del Lorente siano state "puntualmente riscontrate dal teste Pratissoli" non è dato comprendere.
I turni di servizio risultanti dalla sentenza appelata confermano comunque la presenza di altro personale medico di sesso maschile francamente più aderente alla descrizione fisica fatta dal Lorente quantomeno per l'impressione che si ricava dall'esame delle foto dei sanitari.
Irrilevante, poi, sempreché il racconto del Pratissoli sul punto sia sicuramente riferibile a tale episodio, quanto avrebbe saputo dal Dr. Amenta circa un comportamento offensivo serbato dal Lorente nei confronti degli agenti prima dell'ingresso in infermeria.
Appare, infatti, assolutamente non decisivo ai fini dell'imputazione ascritta non condivisibile l'assunto della sentenza laddove rimarca che l'Amenta con tale risposta "mostrò di giustificare il comportamento violento della Polizia Penitenziaria....".
E', infine, assolutamente non provato che le lesioni relative alla frattura di una costola, riscontrate dai sanitari di Saragozza siano conseguenza dell'azione violenta posta in essere dalla Polizia Penitenziaria all'interno del locale adibito ad infermeria.
Non può, infatti, essere sottaciuto che il Lorente, come altri arrestati provenissero da scontri di piazza nei quali può aver subito i traumi lamentati.
Se in punto di fatto la sentenza appellata si presta a censure di ogni genere, anche sotto l'aspetto giuridico non appare assolutamente convincente.
In caso di presenza dell'imputato alla esecuzione del delitto, da altri materialmente commesso, il Giudice deve valutare con rigore logico il di lui comportamento onde cogliere gli aspetti sintomatici atti a giustificare la condotta del presunto concorrente come partecipazione criminosa piuttosto che semplice connivenza o mera adesione morale (Sez. I, 94/199890).
La semplice presenza inattiva od anche la sola connivenza non costituiscono concorso

morale di cui all'art. 110 c.p poiché questo richiede almeno il volontario rafforzamento, il contributo ideologico o, quanto meno, un'incidenza nel determinismo psicologico dell'autore del reato (Sez. I, 85/171668).
Si chiede, pertanto, che Codesta Ecc.ma Corte Voglia sul punto, in riforma dell'appellata sentenza, mandare assolto con la formula meglio vista e ritenuta l'imputato Amenta Aldo.

MOTIVO SECONDO

Negata concessione delle attenuanti generiche.

In via subordinata si chiede il riconoscimento delle attenuanti generiche da ritenersi quantomeno equivalenti alle aggravanti contestate.
L'imputato è persona incensurata, privo di ulteriori pendenze di sorta. I fatti, ormai risalenti a circa otto anni orsono si sono svolti in un contesto nel quale l'Amenta si è venuto suo malgrado a trovare, subendo una organizzazione della struttura ed una gestione della stessa certamente non attribuibile a lui ed in un contesto che si auspica assolutamente irripetibile.
Per questi motivi si insiste per la concessione delle invocate attenuanti con conseguente contenimento della pena.

MOTIVO TERZO

Eccessività della pena.

In via subordinata si lamenta l'eccessività della pena inflitta in considerazione del ruolo rivestito di semplice casuale concorrente morale in una situazione di fatto nella quale l'Amenta, suo malgrado, si è venuto a trovare, senza rivestire ruoli direttivi.
Deve, inoltre, essere adeguatamente apprezzata la condizione di incensuratezza e di assenza di pendenze giudiziarie di ogni genere.
Sul punto si chiede la parziale riforma della sentenza di Primo Grado.

MOTIVO QUARTO

Sostituirsi la pena detentiva ai sensi dell'art. 53 della Legge 689/1981.

Con il quarto motivo di gravame si chiede, in via subordinata, che la pena inflitta all'imputato Amenta Aldo, venga sostituita ex art. 53 legge 24.11.1981 n. 689, con equivalente pena pecuniaria, sussistendone i presupposti di legge.
S'insiste, anche sul punto, per la parziale riforma della sentenza del Tribunale di Genova.

MOTIVO QUINTO

Statuizioni civili in favore della persona offesa Lorente Garcia Luis

Come osservato con il Primo Motivo di Gravame non vi è assoluta contezza che le lesioni riportate dal Lorente Garcia siano conseguenza dell'azione violenta della Polizia penitenziaria perpetrata all'interno dell'infermeria.

La cifra stabilita a titolo di provvisionale è comunque eccessiva con riferimento alla presunta durata della malattia ed agli esborsi sostenuti dalla presunta parte lesa.
Anche sul punto si insiste per la riforma dell'appellata sentenza.
Ulteriormente riservandosi.

Con ossequio.

Genova, 29 dicembre 2008

Avv. Mario Iavicoli